

(N. 2302)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2390)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1957

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:

a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'articolo 1 della presente legge

viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.

Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 3.

Al n. 3 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: « con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari ».

Art. 4.

Il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.